



IN ARRIVO LA NUOVA SABATINI TER

Dal prossimo 2 maggio 2016 è possibile presentare le domande di accesso per la "Sabatini ter" (per l'acquisto beni strumentali).

Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate devono presentare alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al beneficio.

La nuova "Sabatini ter" è stata disciplinata dal decreto MISE-MEF del 25 gennaio u.s.: gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Gli investimenti devono essere conclusi entro i dodici mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento: a tale fine si considera la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni.

Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore ad € 516,46 (imponibile IVA). Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi, calcolati in via convenzionale, su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.

Le richieste di garanzia del fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal consiglio di gestione. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al MiSe entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione.